

LEGGE REGIONALE

Provvedimenti per il risanamento igienico dei centri storici e per  
il recupero abitativo dei fabbricati siti nei centri storici dei  
Comuni pugliesi

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti per il risanamento e per il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o alloggi di proprietà di privati siti nelle zone omogenee di tipo A, mediante contributi su mutui.

Art. 2

Gli interventi di recupero ammessi a contributo regionale debbono essere inseriti negli strumenti urbanistici previsti dalla legge statale 5.8.1978, n. 457 e sono quelli definiti dalla medesima legge con esclusione delle lettere a) ed e).

Anche il limite massimo di costo ammissibile a metro quadrato è quello previsto dalla citata legge e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

L'intervento regionale si realizza mediante la concessione di contributi su mutui venticinquennali e con un onere a carico del mutuatario pari al 4%.

Art. 4

Tra le spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi, ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla ristrutturazione.

Art. 5

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Regione stipulerà apposita convenzione con tutti gli Istituti di Credito a bilitati.

Art. 6

Gli interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell'Edilizia pubblica residenziale - la domanda corredata da:

- a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;
- b) presumibile spesa occorrente;
- c) progetti tecnici dettagliati.

Art. 7

La Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a contributo e ne dà comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli interessati.

Art. 8

I beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di messa a disposizione dei fondi.

Art. 9

L'erogazione dei fondi verrà effettuata su presentazione di certificazione e conseguente nulla-osta dell'Assessorato competente - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - alle seguenti scadenze:

- 1) per il 50% all'inizio dei lavori;
- 2) per il 30% alla fine dei lavori;
- 3) per la restante somma dietro presentazione di certificazione di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 10

I beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all'art. 7, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del finanziamento.

L'immobile oggetto del recupero dovrà essere adibito a civile abitazione per la intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell'intero contributo ricevuto. Il canone locativo dovrà essere deter

minato a norma della legge 27.7.1978, n. 392.

I piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, ne gozi, asili nido, o qualunque altra destinazione.

La vigilanza tecnica-amministrativa verrà esercitata dalla Regione anche per quanto concerne la destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 4 della legge statale 5.8.1978, n. 457.

Art. 11

Il capitale mutuato ed i relativi interessi nella misura agevolata del 4%, dovranno essere restituiti a rate semestrali posticipate, entro il termine di validità del mutuo a decorrere dal giorno successivo a quello della effettiva e totale erogazione della somma.

Art. 12

L'importo dei contributi di cui alla presente legge è fissato per l'anno 1980 in L. 2.500.000.000.

Art. 13

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sul Cap. 01228 (c.n.i.) "Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitato dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei comuni pugliesi".

Al bilancio di previsione 1980 è introdotta la seguente variazione:


PARTE II - SPESA

<u>Variazione in aumento</u>	<u>STANZ. COMP.</u>	<u>STANZ. CASSA</u>
- Cap. 01228 (c.n.i.) "Contributi su mutui per il risanamento ed il recupero abitativo dei fabbricati di proprietà dei privati siti nei centri storici dei Comuni pugliesi"	<u>L.2.500.000.000</u>	<u>L.2.500.000.000</u>
<u>Variazione in diminuzione</u>		
- Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"	<u>L.2.500.000.000</u>	<u>L.2.500.000.000</u>

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione con appositi stanziamenti previsti dalle relative leggi di Bilancio.

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)




CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta dell'11 aprile 1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

14 APR. 1980



A.G.C. (dott. Renato Guaccero)